

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE MARCHE

Il giorno 27 luglio 2007, presso la sede della C.ED.A.M. ad Ancona, TRA:

-**I' ANAEP**A - **CONFARTIGIANATO** delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Bruno Crescimbeni e dal responsabile per le relazioni sindacali Marco Pantaleoni;

-**I' UNIONE C.N.A. COSTRUZIONI** delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Sabattini Gino, dal segretario regionale Fausto Baldarelli e dal responsabile per le relazioni sindacali Marco Bilei

- **la FIAE - CASARTIGIANI** delle Marche rappresentata dal responsabile delle relazioni sindacali Paolo Pierucci;

- **la C.L.A.A.I.** delle Marche rappresentata dal segretario regionale Adolfo Giampaolo;

e

- **la Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** regionale rappresentata dal coordinatore Leonardo Frascarelli e dai segretari provinciali Luciano Fioretti, Vito Adragna e Sergio Campanari;

- **la F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** regionale rappresentata dal segretario regionale Massimo Giacchetta e dai segretari provinciali Leonardo Lenci, David Ballini, Tonino Passaretti e Giovanni Giovanelli;

- **la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** regionale rappresentata dal segretario regionale Mario Lancia e dai segretari provinciali Silvio Torre, Daniel Taddei, Alessandro De Grazia e Francesco Petrocchi;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 1 Ottobre 2004:

PREMESSA

Le Parti, preso atto di quanto previsto dal vigente CCNL nazionale del 1 Ottobre 2004 e da quanto indicato dal precedente Contratto Integrativo Regionale del 22 dicembre 2003, riconfermano che relazioni sindacali stabili ed articolate sui vari livelli contrattuali, sono di fondamentale importanza, al fine di realizzare iniziative congiunte che possano favorire le prospettive di sviluppo economico e sociale del settore delle costruzioni nella Regione Marche.

In tale ottica le parti ritengono prioritaria la lotta al lavoro irregolare che, condizionando il mercato attraverso offerte a prezzi insostenibile, impedisce l'applicazione di regole omogenee di competizione fra gli attori del mercato, pregiudicando le tutele contrattuali e previdenziali dei lavoratori.

Si ribadisce l'importanza di un evoluto sistema di relazioni sindacali per poter rappresentare, nelle sedi opportune, la strategica importanza del settore per l'economia della Regione e l'urgenza di contrastare tutte le forme di irregolarità.

Le Parti firmatarie del presente Contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di

categoria, compresi gli Accordi in esso contenuti, e negli Accordi regionali del 4/7/2002 e

del 30/10/2002, relativi alla specificità del comparto artigiano e della p.m.i. nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.

In tal senso, le Parti riaffermano che la C.ED.A.M. e l'EDILART sono gli strumenti indispensabili nel comparto artigiano e della p.m.i. per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL del 1 ottobre 2004 e nel presente CCRL, nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

Art. 1 - Formazione professionale e Sicurezza sul lavoro

Le Parti considerano la formazione professionale, la sicurezza nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni, temi prioritari per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico produttive delle imprese del sistema associativo dell'artigianato delle Marche. Le Parti ribadiscono che lo strumento attuativo per le politiche di cui sopra è l'EDILART. Al fine di garantirne una presenza puntuale e fattiva sul territorio a favore delle imprese e dei lavoratori affinché la sicurezza e la formazione siano considerate elemento indispensabile per lo sviluppo del sistema, considerano opportuno adeguare l'aliquota di finanziamento, così come previsto al successivo art. 10, in modo da potenziarne la struttura operativa. Le Parti concordano che entro il 31 dicembre 2007 si incontreranno per valutare le eventuali modifiche allo Statuto ed al regolamento di EDILART, alla luce delle innovazioni introdotte dalla contrattazione nazionale e regionale.

Art. 2 - Adesione ai Fondi bilaterali

In considerazione di quanto esposto in premessa e coerentemente con l'art. 10 della L.30/2003, le Parti concordano che le quote previste dagli Accordi Interconfederali del 21/07/88 e del 03/09/96, per il Fondo di Rappresentanza Sindacale e per il Fondo RLST del settore edile, come modificate dall'Intesa Applicativa dei 14 febbraio 2006, devono essere obbligatoriamente versate da tutte le imprese ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL del comparto artigiano e della piccola e media impresa firmato il 1/10/2004. Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2007 per ottemperare a quanto previsto da comma 4 dell'art. 84 del CCNL 1° ottobre 2004.

Art. 3 - Previdenza complementare.

Tenuto conto delle intese intervenute nel precedente contratto integrativo regionale, le Parti sospendono il versamento del contributo posto a carico delle imprese ad alimentazione del fondo, come previsto dal successivo art. 10. Le Parti convengono che, successivamente alla verifica da effettuare entro il mese di gennaio 2008, decideranno sulla necessità di riattivare il versamento al fondo, concordando misura e decorrenza.

Art. 4 - Indennità di mensa e servizio mensa.

Alle decorrenze sotto indicate, l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, per operai e impiegati (art.55 del CCNL), è stabilito nella misura di:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| dal 1 ^o settembre 2007 | € 5,60 |
| dal 1° ottobre 2008 | € 6,00 |
| dal 1° ottobre 2009 | € 6,40 |
| dal 1° ottobre 2010 | € 6,80 |

Tale indennità non è da liquidarsi nel caso dell'erogazione del servizio mensa da parte dell'impresa o rimborso-pasto presso altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l'orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo o, che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito non intendano usufruirne.

Art. 5 - Indennità di trasferta

Fatto salvo quanto previsto dal contratto nazionale, a decorrere dal 01/10/2007, al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto e fuori dal Comune di residenza, si applicheranno le seguenti indennità:

- fino a 10 Km dal cantiere di assunzione il 10%;
- da 10 a 20 Km dal cantiere di assunzione il 15%;
- da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione il 20%;
- oltre i 30 Km dal cantiere di assunzione il 25%.

Tali indennità, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL, non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Art. 6 - Indennità di trasporto

A decorrere dal 1 settembre 2007 è istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana, da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, pari ad € 1,00 da corrispondere al solo personale operaio.

Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 21 del CCNL 1 ottobre 2004.

Chiarimento a verbale.

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla loro abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione del datore di lavoro

Art. 7 - Elemento Economico Territoriale

In conformità a quanto stabilito dal CCNL 1 ottobre 2004 all'art. 42, nonché dall'accordo Nazionale del 5 luglio 2006, le Parti provvedono alla negoziazione dell'Elemento Economico Territoriale, con le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 67 del 25 marzo 1997, convertito in Legge n. 135/97 e successive modificazioni. Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Regione Marche, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese del settore iscritte agli albi artigiani provinciali (dati C.P.A.);
- numero dei lavoratori presenti nel settore (dato INPS);
- numero delle imprese ricadenti nell'ambito contrattuale iscritte alle casse edili;
- numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese del comma precedente iscritti alle casse edili;
- numero delle ore denunciate e relativo monte salari medio e complessivo dalle imprese dei commi precedenti alle casse edili;
- numero dei lavoratori del settore iscritti alle liste di mobilità
- numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale, la determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale, sarà effettuato in uno specifico incontro tra le parti, nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento nel rispetto delle misure massime di cui all'accordo nazionale 05 luglio 2006, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1 ottobre / 30 settembre.

Per l'anno 2007, sulla base della verifica compiuta sui dati relativi al periodo di riferimento, si è provveduto a determinare il valore dell'EET, che verrà erogato a decorrere dal 1° settembre 2007, corrispondente al 7% dei minimi tabellari di paga base e di stipendio in vigore al 1 luglio 2007 (allegato 1).

Art. 8 - Indennità territoriale e Premio di Produzione

In conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale 05 luglio 2006, dal 1 settembre 2007 gli importi dell'EET già erogati in forza dei precedenti accordi, nella misura del 14% dei minimi di paga base e stipendio, saranno conglobati nella Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati (allegato 2).

Art. 9 - Prestazioni Extracontrattuali.

Le Parti, nel riconfermare l'accordo regionale del 12 marzo 2007 concernente la revisione e l'implementazione delle prestazioni extracontrattuali erogate dalla C.ED.A.M., si rendono disponibili all'apertura di un tavolo regionale con il sistema delle altre Casse Edili presenti nel territorio regionale, per il riconoscimento reciproco delle ore lavorate al fine del diritto di accesso alle prestazioni extracontrattuali da parte dei lavoratori.

A decorrere dal 1 gennaio 2008 ed in via sperimentale per la vigenza del presente Contratto, viene istituita una nuova prestazione extracontrattuale erogata dalla C.ED.A.M.

e denominata "Premio di Fedeltà". Tale Premio sarà riconosciuto all'operaio iscritto alla C.ED.A.M. da almeno 5 anni, in caso di pensionamento di anzianità, vecchiaia o inabilità e sarà erogato secondo le seguenti misure prendendo a base di calcolo la quota retributiva oraria in atto al momento del pensionamento.

- 100 ore per i primi 5 anni di anzianità;
- 20 ore per ogni ulteriore anno di anzianità

Trascorsi 24 mesi dalla stipula del presente CCRL, le Parti si incontreranno per verificare l'incidenza economica di tale prestazione.

Art. 10 – Contributi Cassa Edile.

Le Parti, nel valutare l'andamento economico-finanziario ed il bilancio della C.ED.A.M., concordano le seguenti modifiche alle aliquote contributive a valere dal 1 ottobre 2007: (allegato 3)

- APEO: riduzione dello 0,40% per tutte le province;
- FUNZIONAMENTO: riduzione dello 0,10% per tutte le province;
- OSSERVATORIO: riduzione dello 0,05% per le province di Ancona e Macerata, dello 0,15% per la provincia di Ascoli Piceno e dello 0,10% per la provincia di Pesaro e Urbino;
- Mutualizzazione PREVEDI: sospensione dell'aliquota dello 0,20% per tutte le province;
- EDILART: aumento dell'aliquota dello 0,10% per tutte le province

Con la stessa decorrenza, viene a cessare la "norma premiale" già prevista per la sola provincia di Macerata.

Art. 11 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane delle Marche, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella "Sfera di applicazione" del CCNL 1 Ottobre 2004.

Il presente Contratto regionale decorre dal 1 gennaio 2007 e avrà validità sino al 31/12/2010, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto in data 27 Luglio 2007 da:

ANAEP-CONFARTIGIANATO, UNIONE CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, C.L.A.A.I.

Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A. -CISL, F.I.L.L.E.A.- CGIL

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti Sociali firmatarie ribadiscono la valenza del presente contratto su tutto il territorio regionale e l'obbligo della sua applicazione, sia per la parte retributiva che per quella normativa, per tutte le imprese ricadenti nella sua sfera di applicazione.

Le parti auspicano che l'intero sistema delle Casse Edili operanti nel territorio della Regione Marche, si attivi per il riconoscimento e l'integrale applicazione del presente contratto di lavoro.

Allegato 1

Valori dal 1° settembre 2007

Elemento Economico Territoriale (EET)

| IMPIEGATI | al 01/07/2007 | Dal 01/09/2007 | Dal 01/01/2008 | Dal 01/01/2009 | Dal 01/01/2010 |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Livello | Paga base | EET | EET | EET | EET |
| 7° | 1.296,47 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 |
| 6° | 1.133,11 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 |
| 5° | 944,04 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 |
| 4° | 874,39 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
| 3° | 817,33 | 57,21 | 57,21 | 57,21 | 57,21 |
| 2° | 722,67 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 |
| 1° | 632,31 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 |

| OPERAI | al 01/07/2007 | Dal 01/09/2007 | Dal 01/01/2008 | Dal 01/01/2009 | Dal 01/01/2010 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| livello | Paga base | EET | EET | EET | EET |
| 4° | 5,054 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3° | 4,726 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2° | 4,177 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1° | 3,654 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Allegato 2

Valori dal 1° settembre 2007

Premio Produzione e Indennità Territoriale di Settore

| IMPIEGATI | dal 01/09/2007 |
|------------------|-----------------------|
| Livello | Premio Produzione |
| 7° | € 308,89 |
| 6° | € 277,44 |
| 5° | € 230,54 |
| 4° | € 206,69 |
| 3° | € 192,37 |
| 2° | € 172,16 |
| 1° | € 151,93 |

| OPERAI | dal 01/09/2007 | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| livello | Indennità Territoriale di Settore | quota oraria |
| 4° | € 241,10 | € 1,39 |
| 3° | € 200,65 | € 1,16 |
| 2° | € 181,42 | € 1,05 |
| 1° | € 162,37 | € 0,94 |

Allegato 3

Tabella Aliquote versamenti C.ED.A.M.

Decorrenza 1° Ottobre 2007

| TABELLA NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA C.ED.A.M. | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|-------------|
| | ANCONA - MACERATA | | | ASCOLI PICENO | | | PESARO URBINO | | |
| | Dipendente | Impresa | Totale | Dipendente | Impresa | Totale | Dipendente | Impresa | Totale |
| Funzionamento | 0,48 | 2,28 | 2,76 | 0,48 | 2,28 | 2,76 | 0,48 | 2,28 | 2,76 |
| APE | | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 2,40 |
| Integrazione Malattia | | 0,35 | 0,35 | | 0,35 | 0,35 | | 0,35 | 0,35 |
| Fondo Prestazioni extracontrattuali | | 0,70 | 0,70 | | 1,22 | 1,22 | | 1,35 | 1,35 |
| Osservatorio | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | | 0,10 | 0,10 |
| Mutual. Prevedi | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Edilart Formazione e Sicurezza | | 0,70 | 0,70 | | 0,70 | 0,70 | | 0,70 | 0,70 |
| | | | 6,96 | | | 7,48 | | | 7,66 |
| Quote Nazionali | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | 0,44 |
| Quote Territoriali | 0,43 | 0,43 | 0,86 | 0,615 | 0,615 | 1,23 | 0,55 | 0,55 | 1,10 |
| TOTALE | 1,13 | 7,13 | 8,26 | 1,315 | 7,835 | 9,15 | 1,25 | 7,95 | 9,20 |